

COMUNE DI SILANUS

Provincia di Nuoro

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 59 del Reg.	Oggetto:	
		APPROVAZIONE PARZIALI MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE
Data 16/11/00		

L'anno duemila il giorno sedici del mese di Novembre alle ore 19.00, nella solita sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi fatti nei modi e termini di legge, seduta urgente di prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

	presenti	assenti
Attene Mario Antonio Sindaco	X	
01. Nieddu Francesco Consigliere	X	
02. Cappai Mario	X	
03. Carboni Rosanna	X	
04. Sale Antonio Gavino	X	
05. Morittu Giovanni	X	
06. Mura Giovanni Antonio	X	
07. Cossu Pasqualina	X	
08. Pinna Susanna	X	
09. Morittu Luigi	X	
10. Arca Pasqualino		X
11. Cappai Federico		X
12. Cossu Salvatore Angelo	X	

Consiglieri Assegnati n. 12
In carica n. 12

Presenti n. 10
Assenti n. 02

Fra gli assenti sono giustificati (art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.148), i signori consiglieri:

Arca Pasqualino e Cappai Federico

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale
- Presiede il Signor Attene Mario Antonio nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario Comunale dott. Bussa Graziano
- La seduta è pubblica
- Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, permettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, SI SONO ESPRESSI I SEGUENTI PARERI:

Pareri di cui al D.Lgs. n. 267 del 18.8.00 art. 49

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica - amministrativa

Il Segretario comunale - responsabile dei servizi generali - è il Sig. Graziano Bussa

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che lo Statuto comunale è stato approvato con deliberazione n. 44 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 26.03.1993;

Che detta deliberazione è stata approvata dal Co.Re.Co. l'11.05.1993 con decisione n. 0444/03/93;

Che lo Statuto è stato pubblicato sul BURAS n. 35 del 16.09.1993;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Ritenuto, nelle more di una modifica complessiva dello statuto che recepisca la nuova normativa,

- a) di provvedere alla modifica dell'art. 24 "Composizione della Giunta comunale";
- b) b) di abrogare gli art. 57 "Ufficio per i diritti del cittadino", art. 58 "Difensore civico", art. 59 "Prerogativa" del difensore civico;

Dato atto che l'art. 24 recita:

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 4 assessori.
2. Il Consiglio, riconoscendo il valore della differenza sessuale, terrà conto della importanza della presenza nella Giunta degli uomini e delle donne;
3. N. 2 assessori potranno essere nominati tra cittadini non consiglieri, purchè eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa;
4. Non potranno far parte della Giunta i consiglieri uscenti e i candidati non eletti nell'ultima tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale di Silanus;
5. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega;
6. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori;
7. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Sentita la proposta del Sindaco di modificare detto articolo come segue:

Articolo 24

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un massimo di quattro assessori;
2. Il Sindaco, riconoscendo il valore della differenza sessuale, terrà conto dell'importanza della presenza nella Giunta degli uomini e delle donne;
3. Gli Assessori potranno anche essere nominati tra cittadini non consiglieri purchè eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa;
4. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, (per illustrare argomenti concernenti la propria delega);
5. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori;
6. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Art. 57 - abrogato

Art. 58 - abrogato

Art. 59 - abrogato

Preso atto degli interventi dei consiglieri Luigi Morittu, Salvatore Angelo Cossu, e Antonio Saie contrari alla possibilità che cittadini non consiglieri possono essere nominati assessori e dei consiglieri F. Nieddu, Mario Cappai, Rosanna Carboni favorevoli;

Che per l'abrogazione degli artt. 57, 58, e 59 dello Statuto non ci sono osservazioni;

Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale come sopra riportato;

Si procede a due distinte votazioni, peralzata di mano ottenendo il seguente risultato:

- a) Modifica dell'art. 24 come riportato in narrativa voti favorevoli 8, contrari 3 (Luigi Morittu, Salvatore Angelo Cossu e Antonio Salo);
- b) Abrogazione degli artt. 57, 58 e 59 dello Statuto votazione unanime

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione;

Approva le modifiche allo Statuto comunale vigente come sopra riportato.

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
f.to Mario Attene

IL SEGRETARIO
f.to Graziano Busca

Prot. N. 5502

Li

22/11/00

Della suddetta deliberazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Oggi stesso viene inviata al competente organo regionale di controllo sugli atti dei comuni (Co.Ci.Co).

E' copia conforme al suo originale

Il Segretario Comunale
dr. Graziano Busca

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:
- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal 22-11-2000 al 7-12-2000 senza reclami.
- è divenuta esecutiva il giorno 17-01-2001 Prot. n° 004115/003/2001
- ◊ decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Ci.Co.;
- ◊ dell'atto (Art. 46, comma 1);
- ◊ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 46, comma 4);
- senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
- ◊ avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (Art. 46, comma 5).

CON RILIEVI

Dalla Residenza comunale, il 22-01-2001

Il Segretario Comunale